



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
CITTA' PATRIMONIO DELL'UMANITA'

REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
ANZIANI

Approvato con Delibera di C.C. n. 29 del 18.06.2009



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE



Città Patrimonio dell' Umanità

World Heritage List Unesco

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

ARTICOLO 1 – Definizione del servizio

Il servizio d'Assistenza Domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale erogate al domicilio di anziani ed in genere di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione.

ARTICOLO 2 – Finalità

Il servizio d'Assistenza Domiciliare persegue le seguenti finalità:

- Consentire la permanenza nel normale ambiente di vita, rinucendo le esigenze di ricorso a strutture residenziali ai casi in cui non siano strettamente indispensabili;
- Promuovere l'autonomia dell'individuo nel contesto familiare e sociale;
- Favorire l'integrazione ed il collegamento fra i servizi sociali, sanitari ed il volontariato al fine di fornire una risposta adeguata ai bisogni della persona;
- Prevenire o rimuovere stati di solitudine ed emarginazione favorendo l'integrazione con il contesto socio-familiare;
- Contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia minato da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
- **Favorire il recupero delle potenzialità residue della persona ed il mantenimento dell'unità familiare.**

ARTICOLO 3 – Destinatari del servizio

Possono usufruire del servizio d'Assistenza Domiciliare i cittadini residenti nel territorio comunale, gli stranieri, gli immigrati o apolidi, temporaneamente residenti, purchè regolarizzati in base alle vigenti disposizioni di legge che si trovano in situazioni di difficoltà e stato di bisogno.

In particolare:

- Anziani ultrasessantacinquenni, parzialmente o totalmente non autosufficienti, che vivono da soli o in coppia, in situazioni di isolamento, con difficoltà rispetto ad una corretta gestione della casa, che manifestano problemi nel mantenere i rapporti con il mondo esterno;
- Soggetti che, stanti le condizioni di cui sopra, non dispongono di una rete familiare in grado di garantire un'assistenza adeguata;
- Soggetti adulti non autosufficienti a causa di patologie equiparabili a quelle geriatriche o a causa di patologie diverse
- **Soggetto che vivono in famiglia, ma con forte situazione di disagio;**

- Soggetti che non dispongono di sufficiente assistenza familiare;
- Soggetti che si trovano in particolari condizioni di bisogno temporaneo, da richiedere altrimenti inserimenti presso comunità/alloggio, case di riposo, case albergo o strutture varie di tipo residenziale.

ARTICOLO 4 – Tipologia e carattere delle prestazioni

Le prestazioni d'Assistenza Domiciliare consistono in:

AIUTO DOMESTICO:

- Aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio, limitatamente a quei vani e servizi utilizzati dall'utente, con l'esclusione di quelli comuni agli altri conviventi;
- Riordino del letto e della stanza;
- Pulizia ed igiene degli ambienti e dei servizi;
- Aiuto per la preparazione dei pasti a domicilio ad esclusivo beneficio dell'assistito;
- Cambio della biancheria, lavaggio e stiratura della biancheria e del vestiario dell'utente ed eventuale utilizzo del servizio di lavanderia;
- Eventuale pulizia delle stoviglie.

AIUTO PER L'IGIENE E CURA DELLA PERSONA

- Igiene, parziale o intera, e cura della persona (esempio: aiuto per alzarsi dal letto, bagno, pulizia personale, vestizione, nutrizione e/o assunzione dei pasti).

DISBRIGO COMMISSIONI

- Acquisto di generi alimentari di capi di vestiario e di ogni bene necessari l'assistito;
- Pagamento bollette;
- Disbrigo pratiche varie (dottore, azienda sanitaria locale, ecc.).

SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO

- Accompagnamento per visite mediche, ritiro pensioni ed esami clinici;
- Accompagnamento dell'utente (supermercati, macelleria, ecc.) per dare la possibilità agli assistiti di effettuare gli acquisti loro necessari, nel rispetto della autonomia dello stesso.

SOSTEGNO PSICOLOGICO

- Rafforzamento dei comportamenti positivi dell'assistito e coinvolgimento attivo del contesto familiare, per il mantenimento dei rapporti parentali, amicali, partecipazione agli interventi di socializzazione e/o di recupero a favore delle persone, rapporti con strutture socio/sanitarie, ecc.;
- Interventi per favorire la promozione, il sostegno e l'integrazione sociale a livello familiare ed extrafamiliare;
- Stimolo alla comunicatività ed alla socializzazione;
- Coinvolgimento di parenti, amici e vicini;
- Rapporti con strutture ricreative e culturali del territorio.

Le prestazioni del servizio d'Assistenza Domiciliare sono caratterizzate dalla temporaneità, complementarietà, e specificità secondo il programma individualizzato che sarà predisposto.

Esse devono essere erogate per il tempo, nel tipo e nella misura in cui il beneficiario e/o i suoi parenti non sono in grado di soddisfare autonomamente i bisogni relativi:

l'esercizio delle prestazioni del Servizio tende, infatti, non alla sostituzione ma alla valorizzazione delle capacità potenziali residue della persona e del suo nucleo.

ARTICOLO 5 – Organizzazione del servizio

Le prestazioni socio-assistenziali sono erogate dal Comune che, non disponendo in organico di figure adeguate, assolverà alla gestione del servizio mediante procedura di accreditamento, ai sensi delle norme vigenti, ad Enti, Associazioni e/o cooperative sociali in possesso dei requisiti richiesti dalla specialità delle prestazioni da erogare e dei destinatari e iscritte nell'apposito albo regionale.

Il servizio viene svolto di norma dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, secondo un programma settimanale.

Per situazioni che presentino esigenze particolari e in casi del tutto eccezionali su proposta e documentata relazione dell'assistente sociale, controfirmata dal dirigente responsabile, il servizio potrà essere garantito anche in orario pomeridiano, non oltre, comunque le ore 19,00.

ARTICOLO 6 - Personale addetto al servizio

Il personale dipendente da Enti, Associazioni o cooperative sociali impegnato nel servizio, a seguito di accreditamento, deve essere in possesso delle necessarie professionalità, verificate dall'ufficio servizi sociali, secondo quanto previsto dalle norme regionali in materia ed è costituito da:

- Assistente sociale con funzione di coordinamento;
- Assistente domiciliare o operatori in possesso di qualifica equipollente;
- Personale ausiliario.

Detto personale può essere integrato da "obiettivi di coscienza", "volontari", "adulti al servizio sociale", a supporto dei servizi resi dagli operatori domiciliari.

In particolare l'Assistente Sociale, informando periodicamente il responsabile dei Servizi sociali:

- **Individua le modalità di intervento per ogni caso (modi, tempi e tipologie delle prestazioni, ruolo e compiti delle eventuali figure professionali appartenenti ad altri servizi);**
- **Formula il piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) contenente le modalità di intervento;**
- **Provvede alle visite domiciliari periodiche per la verifica del P.A.I.;**
- **Indice periodiche riunioni per l'analisi e la verifica degli interventi attuati e da attuare;**
- **Accerta il regolare svolgimento del servizio, tiene gli archivi e la documentazione relativa ad ogni utente del servizio;**
- **Sottopone al Responsabile dei Servizi Sociali le proposte utili al funzionamento del servizio, riferisce periodicamente sull'andamento generale, inoltre mensilmente trasmette l'elenco degli utenti che usufruiscono del servizio allegato con la fattura mensile, trimestralmente consegna alla responsabile dei servizi sociali una relazione di verifica sull'andamento dell'erogazione del servizio;**
- **Tiene i rapporti con i servizi Sanitari ed Assistenziali, sollecitandone eventualmente gli interventi in azioni complementari al servizio Domiciliare.**
- **Predisporre il prospetto riepilogativo dei casi attivati, contenente il numero di ore, eventuali variazioni di progetto, costi, operatore referente per ogni progetto, da inoltrarsi al Responsabile dell'Area Servizi Sociali.**

L'assistente domiciliare attua tutte le prestazioni domestiche previste nel precedente articolo 4, nel quadro degli obiettivi stabiliti nel piano d'intervento, al fine di favorire l'autonomia dell'utente nel proprio ambiente di vita, ridurre i rischi di isolamento e d'emarginazione e migliorarne la qualità della vita.

ARTICOLO 7 – Istruttoria

Le istanze vengono istruite e valutate entro il termine massimo di giorni trenta dalla data di presentazione.

Detto termine viene sospeso ove la documentazione allegata sia carente per inerzia del richiedente.

L'istruttoria della domanda è svolta dall'assistente sociale con le seguenti modalità:

- esame preliminare della documentazione prodotta;
- visita domiciliare, per la verifica della sussistenza dello stato di bisogno e l'individuazione delle modalità d'intervento (modi, tempi e tipologia delle prestazioni) da concordare con l'utente, gli eventuali familiari e/o altre figure di riferimento;
- predisposizione del progetto d'intervento individualizzato (non superiore a mesi sei ed eventualmente riproponibile se permane la situazione di bisogno) con il coinvolgimento della famiglia, della rete parentale e del vicinato;
- compilazione della scheda individuale da cui si rilevi la situazione globale dell'interessato, sotto il profilo sanitario, familiare, ambientale, sociale, psicologico, assistenziale e reddituale e attribuzione del punteggio, come indicato al successivo articolo 9, ai fini dell'inserimento nella graduatoria.

Il Responsabile dei Servizi Sociali potrà avvalersi della collaborazione della Polizia Municipale, dell'Ufficio Anagrafe e delle ulteriori professionalità presenti nel Comune per quanto concerne gli accertamenti anagrafici e la verifica delle situazioni reddituali.

L'istruttoria si conclude con l'inserimento del richiedente nella graduatoria in base al punteggio attribuito o col rigetto dell'istanza.

L'esito viene comunicato al richiedente al termine dell'istruttoria.

ARTICOLO 8 – Parametri per l'attribuzione del punteggio

Gli elementi che vengono presi in considerazione per l'attribuzione del punteggio sono i seguenti:

- A - Stato di salute dell'anziano (malattia o invalidità che comporta la riduzione, temporanea o permanente, dell'autosufficienza);
- B - Situazione familiare e ambientale (assenza o carenza dei familiari che determinano stati di solitudine ed isolamento);
- C – Situazione economica del nucleo familiare;
- D – Situazione di particolare disagio sociale o familiare che determina stati particolari di bisogno o necessità.

A – STATO DI SALUTE

Per effettuare questa valutazione vengono considerate le condizioni generali, mentali e motorie del soggetto sulla scorta della documentazione sanitaria esistente (certificazioni del medico di base, lettere di dimissioni dell'Ospedale, verbale d'invalidità, etc.)

A. 1 Anziano solo autosufficiente	Punti 2
A. 2 Anziano solo parzialmente autosufficiente	Punti 6
A. 3 Anziano solo totalmente non autosufficiente	Punti 7
A. 4 Coppia d'anziani entrambi autosufficienti	Punti 1
A. 5 Coppia d'anziani entrambi parzialmente autosufficienti	Punti 4
A. 6 Coppia d'anziani di cui uno parzialmente autosufficiente	Punti 3
A. 7 Coppia d'anziani di cui uno totalmente non autosufficiente	Punti 5

B - SITUAZIONE FAMILIARE

B. 1 Presenza di figli o altri familiari nella stessa abitazione o in abitazione attigua	Punti 0
B. 2 Presenza di figli o altri familiari residenti nel Comune	Punti 1
B. 3 Presenza di figli o altri familiari non residenti nel Comune	Punti 2
B. 4 Assenza di figli o altri familiari	Punti 4

Per altri familiari s'intendono gli obbligati per legge previsti dall'art. 433 del Codice Civile

C – SITUAZIONE ECONOMICA

C. 1 ISE inferiore o uguale al minimo vitale	Punti 3
C. 2 ISE fino al 30% superiore al minimo vitale	Punti 2
C. 3 ISE fino al 50% superiore al minimo vitale	Punti 1
C. 4 ISE eccedente il punto C. 3	Punti 0

Si ritengono rilevanti, al fine della definizione della situazione economica, anche ulteriori entrate economiche rispetto a quelle considerate per il calcolo ISEE, così come previsto dalla normativa statale (pensione sociale, assegno sociale, indennità di accompagnamento, ecc..) non aventi natura di reddito ai fini IRPEF.

D. – SITUAZIONI PARTICOLARI

D. 1 Situazioni particolari	Punti da 1 a 3
-----------------------------	----------------

Questo punteggio viene applicato in base alla valutazione del Servizio Sociale qualora si presentino situazioni di particolare gravità o rilevanza sociale. L'attribuzione di questo punteggio viene motivata dall'Assistente Sociale.

ARTICOLO 9 - Formazione della graduatoria

Terminata l'istruttoria, il richiedente viene inserito nella graduatoria secondo l'ordine progressivo determinato dal punteggio conseguito.

A parità di punteggio, nel caso pervengano contemporaneamente domande da parte dei vari utenti e non vi siano risorse sufficienti, si darà priorità all'inserimento in Assistenza Domiciliare dei casi di maggiore rilevanza sociale e sanitaria e la precedenza verrà stabilita in base a:

- Soggetti con stato di autosufficienza psicofisica più compromessa, casi d'invalidità civile dichiarata al 100%, pazienti privi di adeguata rete parentale;
- Soggetti che vivono da soli (anche coniugi).

A parità di condizioni, viene privilegiato il richiedente in condizioni economiche meno abbienti e da ultimo secondo l'ordine di arrivo delle richieste.

Il Servizio d'Assistenza Domiciliare viene erogato agli utenti secondo la disponibilità della graduatoria che deve essere in flessibile ed in continuo aggiornamento.

La graduatoria così formulata viene utilizzata anche quale ordine per nuove ammissioni ogni qualvolta si rendano disponibili ore di servizio.

Un numero di ore di servizio, comunque non superiore al 5% del massimo consentito dagli impegni di bilancio, viene riservato alle situazioni di emergenza e non assegnato in via ordinaria.

ARTICOLO 10 - Compartecipazione degli utenti al costo del Servizio

La Giunta Comunale annualmente stabilisce l'importo della retta a carico dell'utente con riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente.

La quota di compartecipazione al costo del Servizio da parte dell'utente è definita in base al minimo vitale INPS.

Le quote di compartecipazione alla spesa a carico degli assistiti dovranno essere versate mensilmente presso la Tesoreria Comunale.

Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, l'utente decadrà automaticamente dal beneficio concessogli, con l'obbligo di pagare i mesi di erogazione del Servizio arretrati, calcolati a tariffa intera.

ARTICOLO 11 - Attivazione degli interventi

L'attivazione delle prestazioni avverrà nel rispetto della graduatoria formulata a seguito di istruttoria delle richieste di ammissioni al Servizio e compatibilmente con la disponibilità di risorse economiche, strumentali e professionali.

L'erogazione delle prestazioni deve essere concordata con l'utente cui dovranno essere illustrate le finalità del Servizio, le caratteristiche delle prestazioni e l'ammontare dell'eventuale quota di compartecipazione alla spesa che rimane a suo carico.

Eventuali deroghe alla graduatoria possono essere possibili solo sulla base di motivato parere, circa l'urgenza e la gravità del caso, espresso dall'Assistente Sociale, controfirmato dal Dirigente responsabile del Servizio.

Il programma d'intervento individualizzato potrà essere riformulato in seguito a mutamento del bisogno sulla base delle verifiche effettuate dall'Assistente Sociale o su comunicazione dell'utente interessato.

ARTICOLO 12 - Emergenze

In caso di obiettiva urgente necessità, su proposta dell'Assistente Sociale, è possibile ammettere un utente al Servizio d'Assistenza Domiciliare in via provvisoria e per un periodo non superiore a 30 giorni, avviando contemporaneamente la regolare istruttoria dell'istanza, utilizzando il monte ore non assegnato in via ordinaria di cui all'art., 10

ARTICOLO 13 - Cessazione e sospensione del Servizio

Il Servizio di Assistenza Domiciliare viene a cessare in caso di :

- rinuncia scritta dell'utente e/o dei suoi familiari fatto salvo , in questa ipotesi, il consenso responsabile dell'assistito;
- ricovero definitivo in istituto e/o decesso dell'utente;
- cambio di residenza dell'utente;
- in caso di assenza prolungata dell'utente (per almeno un mese) senza preavviso;
- su decisione motivata del Responsabile dei Servizi Sociali, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto di intervento, per la cessazione delle condizioni che avevano richiesto l'attivazione del Servizio stesso, a seguito di motivata relazione dell'Assistente Sociale;
- su decisione motivata del Responsabile dei Servizi Sociali, nel caso di mancanza delle condizioni indispensabili per un'efficace erogazione dell'intervento (assenza di collaborazione, atteggiamenti aggressivi, anche verbali, e/o lesivi dell'incolumità o della

dignità dell'operatore da parte dell'utente e/o dei suoi familiari in forma ripetuta) su segnalazione dell'Assistente Sociale;

- **in caso di mancato pagamento della quota di partecipazione**

Il Servizio d'Assistenza Domiciliare è sospeso in caso di :

- ricovero ospedaliero temporaneo;
- assenza dell'utente che dovrà essere comunicata al Servizio con almeno 24 ore di anticipo oppure una giornata lavorativa.

La cessazione e la sospensione del Servizio, ove necessario, devono essere preventivamente comunicate all'utente ed acquistano efficacia decorsi 5 giorni dalla notifica della comunicazione.

ARTICOLO 14 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla vigente normativa in materia.